



Berna, 14 febbraio 2013

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Ambienti interessati

Procedura di consultazione in forma abbreviata concernente l'Accordo FATCA e l'avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo (legge di applicazione)

Gentili Signore e Signori,

il 13 febbraio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire, dopo l'avvenuta firma, una procedura di consultazione in forma abbreviata presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati concernente l'Accordo FATCA e l'avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo (legge di applicazione).

1. Situazione iniziale

In data 14 febbraio 2013 è stato firmato a Berna l'Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA).

Con decreto del 13 febbraio 2013 è stata avviata una consultazione in forma abbreviata sull'Accordo FATCA e sull'avamprogetto della relativa legge di applicazione.

2. Consultazione in forma abbreviata

Gli Stati Uniti applicheranno progressivamente la normativa FATCA secondo calendario dal 1° gennaio 2014. Gli istituti finanziari svizzeri devono applicare la normativa FATCA, a prescindere dal fatto che la Svizzera concluda o meno un accordo con gli Stati Uniti. Il motivo è di natura economica, in quanto non possono permettersi di essere trattati come istituti finanziari non partecipanti (trattenuta alla fonte del 30% su tutti i pagamenti da fonti statunitensi corrisposti all'istituto finanziario, rischio di rottura delle relazioni con gli istituti finanziari statunitensi e altri istituti finanziari partecipanti con la conseguente esclusione dal mercato dei capitali americano). Gli istituti finanziari svizzeri devono pertanto assoggettarsi alla normativa FATCA dal 1° gennaio 2013 anche se l'Accordo non entra in vigore tempestivamente. Senza tale Accordo non beneficerebbero delle agevolazioni amministrative previste dall'Accordo e dai suoi allegati e subirebbero un considerevole svantaggio concorrenziale rispetto agli istituti finanziari partecipanti delle altre giurisdizioni.



Gli istituti finanziari svizzeri che non sono esonerati dalla normativa FATCA secondo l'allegato II dell'Accordo o che sono trattati come intermediari certificati e adempienti alla FATCA ai sensi dell'allegato II devono registrarsi entro il 31 dicembre 2013 presso l'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service statunitense; IRS). A tale scopo è necessaria un'autorizzazione conformemente all'articolo 271 del Codice penale (CP), rilasciata ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

Il 17 gennaio 2013 il ministero delle finanze statunitense ha emanato le disposizioni esecutive definitive («final regulations»). Dato che l'Accordo rinvia a queste disposizioni definitive non era possibile procedere prima alla sottoscrizione.

Al fine di concretizzare il predetto calendario il Consiglio federale deve poter trasmettere l'Accordo alle Camere federali per la designazione delle Commissioni in primavera, poiché l'Accordo sottostà all'approvazione delle Camere federali e al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

3. Termini

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. L'avamprogetto e la relativa documentazione possono essere scaricati durante il periodo di consultazione dal sito Internet (<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>).


La consultazione dura **4 settimane** a partire dalla firma dell'Accordo, ovvero fino **al 15 marzo 2013 compreso**.

Ai sensi della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDIs; RS 151.3) pubblichiamo i documenti in modo facilmente accessibile ai disabili. Vi invitiamo quindi cortesemente a inviarci il vostro parere in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il suddetto termine al seguente indirizzo di posta elettronica:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione la signora Silvia Frohofer (tel. 031 324 30 20) e il signor Eric Hess (tel. 031 322 76 70).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, i migliori saluti.


Eveline Widmer-Schlumpf



Allegati: (disponibili unicamente in forma elettronica)

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i,d,f):

Legga dei Ticinesi: i

PST Parti suisse du travail – POP: f

Association des Banquiers Privés Suisses: f

Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI): f

Forum OAD-LRD: i, d, f

Tutti gli altri destinatari: d

- Elenco dei destinatari